

COPIA

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

CC N. **12** DATA **18/04/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati tramite e-mail, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** di Prima convocazione segnatamente come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
MINETTI Paolo	Vice Sindaco	Sì
CARINCI Andrea	Consigliere	Sì
GALLENCA Michela Lorenza	Consigliere	Sì
PELLEGRINO Antonio	Presidente	Sì
LINZALATA Maria Teresa	Consigliere	Sì
SCHIFANELLA Claudio	Consigliere	Sì
ZEPPEGNO Davide	Consigliere	Sì
GANIO Sara	Consigliere	Sì
GALLON Arcangelo	Consigliere	Sì
BASSINO Elena	Consigliere	No
PELLEGRINO Stefano	Consigliere	Sì
BETTINI Enrico	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Presidente **arch. Pellegrino Antonio**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Bosica Carlo**

Il Presidente, verificata l'identità di tutti i presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco ing. Giovanni PONCHIA.

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che con Delibera di Consiglio comunale n. 47 del 28/07/2020 veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI, successivamente modificato con deliberazioni del C.C. n. 29 del 30/06/2021 e n. 64 del 22/12/2021;

Visti:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) che ha lo scopo di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF avente oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la delibera ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 avente oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e sono stati definiti gli obblighi e gli schemi regolatori relativi alla qualità contrattuale e tecnica del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

Richiamato l'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, che ha modificato l'art. 13 del D.L. 202/2011, convertito con legge n. 214/2011, inserendo in particolare il comma 15 ter che dispone che *“... omissis...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'Imu e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Preso atto della deliberazione n. 31 del 21/12/2022 dell'Assemblea del Consorzio di Area Vasta CB16, ente territorialmente competente per la gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio del Comune di Montanaro, è stata approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del TQRIF ed è stato individuato il soggetto obbligato agli adempimenti relativi a contatti e reclami con gli utenti con riferimento alle attività di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio strade;

Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina della Tari a quanto previsto dalla Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, pervenuta in data

16/01/2023 ns. prot. n. 474 nella sua stesura finale, e alle modifiche susseguitesi nella normativa relativa alla gestione della Tassa sui Rifiuti Tari;

Preso atto che, di conseguenza, si è proceduto ad effettuare le modifiche migliorative al testo regolamentare così sinteticamente riassumibili:

- art. 5 “*Determinazione della Tassa*”: si è proceduto ad adeguare il termine per l’approvazione delle tariffe a quanto previsto dall’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021;
- Art. 6-bis “*Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico*”: il vincolo temporale di scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è stato ridotto a 2 anni come stabilito dall’art 14 della L. 118/2022 non efficienti mentre il termine per presentare la documentazione attestante l’avvenuto corretto conferimento all’esterno è stato spostato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’attività di conferimento;
- Art. 10 “*Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale*”: viene specificato il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nello scorporo e riversamento del Tributo Tefa dovuto alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124;
- Art. 11 “*Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*”: si sottolinea il fatto che non sussiste più la necessità di effettuare il consuntivo annuale dei costi del servizio in quanto gli stessi sono determinati intrinsecamente dal Piano economico finanziario come stabilito dalle direttive Arera;
- Art. 13 “*Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione e detenzione*”: i termini per presentare le dichiarazioni sono stati portati a 90 giorni dalla data di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione e detenzione;
- Art. 19 “*Riscossione*”: i termini di bollettazione Tari sono stati adeguati a quanto stabilito con l’art. 15 ter del D.L. 202/2011 introdotto dal D.L. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019 e sono stati variati i termini di scadenza e di rateizzazione degli avvisi bonari di pagamento;
- Art. 19 bis “*Dilazioni e rateizzazioni di pagamento*”: sono stati meglio specificate le modalità per ottenere la rateizzazione di importi insoluti e/o di avvisi di accertamento;
- Art. 19 ter “*Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati*”: di nuova istituzione, regola le modalità di presentazione di richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati, adeguandoli a quanto previsto dalla Carta della Qualità del servizio;
- Art. 22 “*Rimborsi*”: i termini e le modalità di rimborso sono stati adeguati a quelli previsti dalla Carta della Qualità del servizio.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l’intervento di aggiornamento dell’attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminato l’allegato testo del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), coordinato con le modifiche introdotte con il presente atto, composto da n. 35 articoli e n.2 allegati, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e costituisce l’allegato n. 2);

Dato atto che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

Visti:

- l’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali attribuisce autonomia impositiva ai comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l’art. 3 comma 5quinquies del D.L. n.228/2021 convertito nella Legge n. 15/2022 che dispone “*A decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i*

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;*

Considerato che ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1 lett. o) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012, di cui al verbale n. 59 del 07/04/2023;

Preso atto che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente Unica come da verbale n. 1 del 12.04.2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nel dettaglio nella registrazione audio:

GALLON Arcangelo: illustra i punti della Carta di Qualità dei Servizi. Il Consorzio di Bacino 16 ha dovuto adeguarsi alle disposizioni di ARERA. Detta Carta di Qualità dei Servizi prevede delle prescrizioni che devono essere rispettate e, quindi, occorrerà che si proceda ai controlli.

Prosegue, dopo la replica del SINDACO, chiedendo in particolare chiarimenti circa la partecipazione ai lavori del Consorzio di Bacino 16 per il Comune di Montanaro e circa i poteri dei singoli Comuni.

PELLEGRINO Stefano: chiede lumi circa i disservizi e chi controlla, per esempio in merito allo spazzamento manuale e meccanizzato.

Replica il SINDACO precisando che il Consorzio controlla SETA e che il Comune fa segnalazioni dietro input anche da parte dei cittadini.

PELLEGRINO Stefano: il servizio di spazzamento può anche essere tolto vista la qualità scadente dello stesso con il fine di un abbassamento della tariffa.

Sull'ulteriore problematica degli sfalci replica il SINDACO con successivo intervento dell'Assessore CARINCI Andrea che ha illustrato le criticità dei vari servizi in alcuni casi addebitabili anche alla collettività montanarese non sempre puntuale e perfettamente collaborativa.

PELLEGRINO Stefano: certamente il cittadino deve fare la sua parte perché si ottengano buoni risultati. Garantisce la propria disponibilità collaborativa all'Assessore al ramo CARINCI Andrea.

Seguono quindi gli interventi dell'Assessore Avv. GALLENCA Michela Lorenza che ha ricordato l'esperienza delle uncinetine e del Consigliere GALLON Arcangelo il quale ha precisato che sulla scelta di utilizzare due operatori invece di uno solo può intervenire l'Amministrazione Comunale, fermo restando che ognuno di noi deve dare il suo apporto contributivo con un comportamento corretto; del Presidente Arch. PELLEGRINO Antonio, del Consigliere ing. ZEPPEGNO Davide, del SINDACO e del Vicesindaco MINETTI Paolo, interventi tutti riportati integralmente nella registrazione audio depositata agli atti presso la Segreteria Comunale.

PELLEGRINO Stefano: suggerisce di migliorare il servizio con i controlli ed eventualmente con le sanzioni. Anticipa l'astensione dal voto da parte del suo gruppo.

Con votazione espressa per alzata di mano e controprova la quale ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 12

Votanti n.: 10

Astenuti n.: 2 (PELLEGRINO Stefano e GALLON Arcangelo)

Voti favorevoli n.: 10

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa narrativa;
- 2) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), contenute ed illustrate nell'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- 3) di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato 2), allegato alla presente;
- 4) di dare atto che le modifiche al Regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2023 in quanto approvate entro il termine del 30 aprile 2023 fissato dall'art. 3 comma 5quiquies del D.L. n.228/2021 convertito nella Legge n. 15/2022 per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella *Sezione Pubblicazioni – Regolamenti*.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano e controprova la quale ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 12

Votanti n.: 12

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 12

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

Tutti gli interventi saranno depositati agli atti presso la Segreteria Comunale non appena desunti dalla registrazione audio.

AA/ros

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to PELLEGRINO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Bosica Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 27/04/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, lì 27/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carlo BOSICA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montanaro, lì 27/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, lì 07/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carlo BOSICA